

## ***Chi paga il difensore del richiedente asilo?***

di Nicola Ianniello\*



La Commissione Patrocinio a spese dello Stato del T.A.R. per il Lazio sede di Roma con una decisione coraggiosa ha ammesso al beneficio un richiedente asilo il quale aveva omesso di allegare la certificazione della competente autorità consolare attestante la veridicità di quanto indicato in ordine ai redditi prodotti all'estero ma soltanto la richiesta di certificazione presentata alla suddetta autorità.

La Commissione ha avuto la necessità di ricorrere alla normativa internazionale riguardante la tutela dei diritti umani, in particolare quella di garantire la difesa di ogni persona nei processi che lo riguardano, al fine di motivare la concessione del beneficio.

Nell'ambito nazionale il problema rimane e non sembra di facile soluzione.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, all'art. 16 (diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali) dispone che "Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato".

Il secondo comma del citato articolo aggiunge che "nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto".

Erga: assistenza e consulenza a pagamento ovvero gratuita se offerta da soggetti che operano con gli stessi principi che governano l'A.N.V.A.G.; difesa giudiziale gratuita solo se rientra nella normativa dettata per il patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 94 del t.u.s.g. dispone (comma 2) che "in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2 (*per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correde l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*), il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".

Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, intendendo dichiarazione sostitutiva di certificazione quel documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f) e cioè a dire i documenti rilasciati da una amministrazione pubblica aventi funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o

registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, con l'articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) dispone, tra l'altro, che viene comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali (lett. o) ivi).

Ebbene, i soggetti ai quali si rivolge il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sono i "cittadini italiani e dell'Unione europea, le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni e gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea" (art3, I comma).

"I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" (ivi, II comma).

"Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante" (ivi, III comma).

"Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri" (ivi, IV comma).

Di fronte a tale quadro normativo, appare arduo trovare un collegamento tra la normativa riguardante il rifugiato con quella dell'immigrato (L. 286/98 e successive modifiche e integrazioni) nella quale è prevista la difesa d'ufficio a spese dello Stato, al fine di evitare la probabile inammissibilità della richiesta del gratuito patrocinio per carenza della documentazione relativa al reddito prodotto all'estero.

A meno che non si voglia rinvenire nella normativa del testo unico sulle spese di giustizia qualche elemento di incostituzionalità dell'art. 79 D.P.R. n. 115/02 così come paventa la Commissione Patrocinio a spese dello Stato nella delibera sopra menzionata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nell'ambito interno ed agli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'ambito internazionale.

---

*\*(Avv.Nicola Ianniello, presidente dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 04/13)*